

G.I.P. TRIBUNALE  
L'AQUILA  
30 GIUGNO 1993

ESTENSORE:

COMO

IMP.:

VITANZA

**Segreto investigativo •  
Rivelazione di nominativi di  
indagati destinatari di avvisi  
di garanzia • Reato •  
Esclusione**

*La comunicazione ad un giornalista dei nominativi di indagati per i quali il magistrato aveva già firmato informazioni di garanzia non costituisce violazione dell'obbligo del segreto previsto dall'art. 329 cod. proc. pen. trattandosi di atti già emessi dal P.M. e per loro stessa natura conoscibili dai diretti interessati anche se non ancora conosciuti.*

**Segreto investigativo •  
Rivelazione contenuto  
interrogatorio • Reato •  
Esclusione**

*Non costituisce violazione dell'obbligo del segreto disciplinato dall'art. 329 cod. proc. pen. la rivelazione del contenuto di un interrogatorio essendo, quest'ultimo, un atto istruttorio che prevede non solo la conoscibilità ma la partecipazione dell'indagato.*

**Segreto investigativo •  
Rivelazione dell'appello del  
P.M. • Reato • Esclusione**

*Non si pone in contrasto con l'art. 329 cod. proc. pen. la divulgazione della proposizione dell'appello da parte del P.M. qualora l'atto sia stato già notificato alle persone interessate e il fascicolo depositato presso il Tribunale a disposizione delle parti.*

**R**itenuto che gli elementi probatori raccolti nel corso delle preliminari indagini non sono tali da dimostrare la responsabilità del dott. Vitanza in ordine al contestato reato, per qualche episodio con riferimento alla commissione del fatto, per altri con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all'art. 326 cod. pen. rispetto alla divulgazione di notizie su procedimenti penali in corso.

In particolare, per i fatti in relazione ai quali sono emersi più concreti sospetti nei confronti del Vitanza, va osservato:

1) l'aver comunicato ad un giornalista, il 2 dicembre 1992, i nominativi di indagati per i quali il magistrato aveva già firmato informazioni di garanzia, depositate in segreteria per la materiale spedizione a mezzo posta, a parere di questo ufficio non comporta violazione dell'obbligo del segreto per effetto della prima parte dell'art. 329 cod. proc. pen. (in relazione quanto al divieto di pubblicazione al comma 7 dell'art. 114) trattandosi di atti già emessi dal P.M. e per loro stessa natura conoscibili dai diretti interessati anche se di fatto non ancora conosciuti. Va appena osservato in proposito che il combinato disposto dagli artt. 369-329 e 114 cod. proc. pen., per quanto criticabile, si pone in linea con la scelta a suo tempo fatta dal legislatore della riforma penale di privilegiare il diritto di cronaca rispetto alle esigenze di riservatezza, a prescindere nel caso di specie dalla correttezza del comportamento dell'ufficiale di polizia giudiziaria e dalla eventuale sussistenza di altri reati conseguente alla pubblicazione della notizia sotto il profilo della lesione dell'onorabilità delle persone e di contro dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, che non interessano in questa sede;

2) analogo discorso va fatto, anche ritenendo che vi siano allo stato sufficienti indizi che sia stato il Vitanza a fare la rivelazione, per la notizia circa il contenuto dell'interrogatorio reso dal parlamentare Enzo Lombardi il 12 gennaio 1993 al P.M. Indubbiamente si tratta di un atto istruttorio che prevede non solo la conoscibilità ma addirittura la già avvenuta partecipazione dell'indagato (poco importa se si tratti di comparizione spontanea o su invito) e quindi non coperto da segreto a norma del richiamato art. 329 cod. proc. pen.; diverso discorso può farsi per la successiva pubblicazione su un quotidiano di parti integrali dell'interrogatorio, pubblicazione non consentita nella fase delle indagini preliminari dall'art. 114, ma questo fatto ulteriore non è attribuibile di per sé oltre che a chi ha eseguito la pubblicazione (copia degli atti risulta trasmessa al giudice competente) anche al pubblico ufficiale che abbia fornito la notizia, in assenza di prova sul concorso nel reato da parte di quest'ultimo; in ogni caso risulta che il giornalista che ha pubblicato stralci del verbale di interrogatorio, valendosi della facoltà di opporre il segreto professionale ai sensi dell'art. 200 cod. proc. pen., non ha inteso rivelare la fonte di quella informazione per cui non potrebbe considerarsi una prova concreta a carico dell'odierno indagato;

3) la diffusione, peraltro non a mezzo stampa, di notizie circa la richiesta del P.M. di adozione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali conosciuti come « Strinella 14 » e « Strinella 88 », misure poi non emesse dal G.I.P., richiesta che sicuramente doveva restare segreta, non vi è prova che sia attribuibile al Vitanza perché tutti i giornalisti che in ipotesi avrebbero partecipato a informali conferenze-stampa, o comunque ad incontri con il funzionario di polizia giudiziaria, hanno escluso una circostanza del genere, e tra essi anche i due giornalisti (Adriani e Vespà), indicati dall'Avv. Egidio D'Angelo come persone che lo avrebbero poi informato in tal senso. Proprio il D'Angelo ha peraltro indicato altra fonte della notizia, e cioè un assessore comunale (Tancredi) che a sua volta l'aveva avuta dall'ex assessore Fantasia coinvolto in quella inchiesta e « forse » informato dal suo avvocato;

4) la successiva notizia dell'appello del P.M. al Tribunale del riesame avverso il provvedimento del G.I.P. su una delle due richieste (per « Strinella 88 »), e la conseguente pubblicazione del contenuto di tutti gli atti relativi alla impugnazione, comunque non riguarderebbe atti sottoposti alla impugnazione, comunque non riguarderebbe atti sottoposti ad obbligo del segreto secondo i ricordati artt. 329 prima parte e 114 comma VII cod. proc. pen. perché l'appello era stato notificato alle persone interessate e il fascicolo depositato presso il Tribunale a disposizione delle parti.

Quanto alla dichiarazione, contenuta in uno degli esposti del sen. Enzo Lombardi, di voler essere informato della eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M. esattamente non è stata presa in considerazione dal Procuratore della Repubblica perché per il reato di violazione del segreto d'ufficio per il quale si procede in questa sede (e dunque non per la pubblicazione da parte degli organi di informazione o per eventuali diffamazioni) il denunciante non assume la veste di persona offesa alla quale sono conferiti poteri di impulso e di controllo nella fase delle indagini preliminari, trattandosi di un reato contro la pubblica amministrazione che non offende direttamente anche l'interesse di singole persone le quali, se mai possono essere danneggiate e di conseguenza assumere una veste pro-

cessuale nella fase successiva, secondo la distinzione espressamente operata nel nuovo codice di rito (cfr. anche la relazione al progetto preliminare sull'art. 90).

Visto l'art. 409/411 cod. proc. pen.

P.Q.M. — dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

**PRIME (DIS) APPLICAZIONI  
DEL DIVIETO DI  
RIVELAZIONE DEGLI ATTI  
PROCESSUALI PENALI**

**I**l provvedimento che si annota offre interessanti spunti di riflessione sul tema della rivelazione di notizie coperte da segreto investigativo.

La trattazione del tema richiede la lettura congiunta degli artt. 114 e 329 cod. proc. pen., lettura dalla

quale emerge una impostazione sostanzialmente diversa da quella fatta propria dagli artt. 164, 230 e 307 del codice abrogato.

La nuova disciplina, infatti, nell'operare il difficile contemperamento tra l'esigenza di tutelare la segretezza delle indagini e la corretta formazione del convincimento del giudice con l'esigenza di assicurare una corretta formazione della pubblica opinione e, conseguentemente, il controllo sociale sull'operato della magistratura — esigenza quest'ultima di primaria importanza in una società democratica — si caratterizza per un riconoscimento in termini molto più ampi, rispetto al codice del 1930, del diritto-dovere di informazione (sul problema dei rapporti tra tutela della libertà di informazione e garanzia di interessi afferenti il corretto svolgimento del processo v. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, 63 ss.). Il legislatore del 1988, pertanto, ha abbandonato una delle caratteristiche precipue del codice abrogato: la ipertutela della segretezza delle indagini, soluzione, quest'ultima attuata attraverso una disciplina talmente rigorosa da essere puntualmente e, forse, inevitabilmente disattesa (v. VOENA, *Cronaca giudiziaria, cronaca nera e rispettivi limiti di libertà*, in *Giur. it.*, 1976, 303; NUVOLONE, *Libertà di stampa e segreto d'ufficio*, in *Ind. pen.*, 1979, 303).

Il superamento della impostazione contenuta nel codice abrogato risulta evidente attraverso la lettura degli artt. 329 e 114 cod. proc. pen. nei quali è contenuto un reciproco rinvio che, però, non si identifica in una corrispondenza « biunivoca » tra l'area coperta dal segreto c.d. interno e quella tutelata dal divieto di pubblicazione.

L'art. 114 cod. proc. pen., infatti, dopo avere stabilito al comma 1 il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto (ivi compreso il loro contenuto) riconduce nell'area del non pubblicabile atti rispetto ai quali il divieto di rivelazione ex art. 329 cod. proc. pen. è divenuto inoperante.

È necessario, a questo punto, chiedersi quali sono gli atti coperti dal segreto e, conseguentemente, non pubblicabili ai sensi dell'art. 114, comma 1, cod. proc. pen.

L'art. 329 cod. proc. pen. circoscrive l'ambito di operatività del segreto (l'espressione indica « cose da non svelare, a nessuno o ad alcuni o anche ad un singolo » CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, To-

rino, 1990, 135) agli «atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria». A differenza del codice Rocco (cfr. artt. 230 e 307) nel nuovo codice il segreto non ha per oggetto una intera fase del processo (fase che nel codice abrogato consisteva nella istruzione e nella preistruzione) ma singole attività — poste in essere durante le c.d. indagini preliminari — le quali, peraltro, sono coperte dal segreto non per la durata dell'intera fase in cui vengono poste in essere ma «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari». Il segreto c.d. interno o di indagine, pertanto, è un segreto specifico (cioè sul singolo atto) e limitato nel tempo salva l'ipotesi di c.d. segretazione ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen., lett. a) secondo il quale «anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto... il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone».

L'elasticità della durata del segreto si concreta, inoltre, nella possibilità, riconosciuta dall'art. 329, comma 2, cod. proc. pen., al P.M. di «consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi». Ai poteri appena elencati si aggiunge la possibilità per il P.M. di incidere sull'area degli atti pubblicabili ai sensi dell'art. 114 cod. proc. pen. attraverso il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti non più coperti da segreto (art. 329, comma 3, lett. b) in deroga a quanto previsto dall'art. 114, comma 7, cod. proc. pen. secondo il quale «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto».

La disciplina contenuta nell'art. 329 cod. proc. pen., a fronte di un minor rigore per quanto concerne l'oggetto del segreto e la durata dello stesso, amplia la categoria dei destinatari di esso (c.d. oggettivizzazione della segretezza). L'obbligo del segreto, infatti, è imposto a tutti coloro i quali sono in grado di conoscere gli atti descritti nell'art. 329, comma 1, cod. proc. pen., compresi i testimoni e le parti private (in questo senso LUPO, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* a cura di CHIAVARIO, Torino, 1990, 36; sulla assolutezza dell'obbligo del segreto è necessario osservare che quest'ultimo rientra nel novero dei «segreti d'ufficio» e che, pertanto, la violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 326 cod. pen., il quale, come è noto, configura un reato c.d. proprio essendo applicabile soltanto a chi è investito della qualità di pubblico ufficiale o di persona incaricata di pubblico servizio; non può, dunque, configurarsi, una responsabilità ex art. 326 cod. pen. per violazione del segreto a carico del difensore, non essendo a costui attribuibile la qualità di cui all'art. 326 cod. pen.).

Prima di passare al commento analitico dell'art. 329 cod. proc. pen., al fine di individuare quali atti sono coperti da segreto, è necessario precisare che ai sensi dell'art. 114, comma 1, cod. proc. pen. vi è coincidenza tra atti che devono rimanere segreti e atti la cui pubblicazione è vietata. La coincidenza consegue alla identità di *ratio* sottesa alle norme in commento: la tutela dell'attività investigativa (per un'ampia trattazione degli interessi tutelati dalle norme *de quibus* v. GIOSTRA, *op. cit.*, 300 ss.).

Gli atti rispetto ai quali il legislatore ha posto l'obbligo del segreto ed il divieto assoluto di pubblicazione sono, come si evince dall'art. 329, comma 1, cod. proc. pen., «gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria». Sono esclusi, pertanto, dall'area degli atti coperti da segreto gli atti compiuti dal giudice per le indagini prelimi-

nari durante la omonima fase: provvedimento che dispone una misura cautelare (art. 292 cod. proc. pen.), autorizzazione alla intercettazione di comunicazioni o conversazioni (art. 267 cod. proc. pen.), assunzione di un incidente probatorio (art. 398 cod. proc. pen.), interrogatorio compiuto ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. Parimenti esclusi sono gli atti del P.M. e della polizia giudiziaria che, pur svolgendosi durante la fase delle indagini preliminari, non sono rivolti al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova non potendo, perciò, essere qualificati come atti di indagine: si pensi ad esempio all'acquisizione delle notizie di reato, art. 330 cod. proc. pen., l'arresto in flagranza di reato, artt. 380-381 cod. proc. pen., l'invio di una informazione di garanzia, art. 369 cod. proc. pen., la richiesta di rinvio a giudizio, art. 416 cod. proc. pen.

In conclusione gli atti delle indagini preliminari compiuti dal G.I.P. e gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari ma non qualificabili propriamente come atti di indagine possono essere liberamente rivelati e pubblicati.

In ordine alla durata del segreto si è già avuto modo di osservare che essa non è illimitata essendo gli atti coperti dal segreto rivelabili dal momento in cui l'imputato può averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Occorre preliminarmente osservare che il riferimento contenuto nel comma 1 dell'art. 329 cod. proc. pen. all'imputato risulta improprio in quanto la suddetta qualità si acquista soltanto con la chiusura delle indagini preliminari, momento — quest'ultimo — in cui l'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione sono già inoperanti. L'espressione, pertanto, indica la persona nei cui confronti si svolgono le indagini (in questo senso GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *Pol. dir.*, 1990, 84). Sono coperti da un segreto generalizzato gli atti di indagine finalizzati ad accertare la responsabilità di un reato commesso da ignoti (in questo senso LUPO, *op. cit.*, 43; *contra* NAPPI, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1992, 52, l'autore ritiene applicabile alla ipotesi prospettata l'art. 114, comma 7 con conseguente possibilità di rivelare e pubblicare il contenuto dei suddetti atti).

In ordine alla possibilità di conoscenza da parte della persona indagata è possibile operare una classificazione degli atti in tre categorie: a) atti compiuti con la partecipazione dell'indagato il quale, pertanto, ha la conoscenza effettiva dell'atto; b) atti ai quali il difensore dell'indagato ha diritto di assistere con conseguente conoscibilità da parte del difensore e dell'indagato essendo la possibilità di conoscenza riferita dal legislatore alla difesa nel suo complesso e non alla sola persona sottoposta alle indagini (cfr. GIOSTRA, *op. cit.*, 308) c) atti ai quali il difensore dell'indagato non ha diritto di assistere con conseguente operatività dell'obbligo del segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari con la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Come già osservato il legislatore in attuazione della legge-delega ha distinto nettamente tra segreto e divieto di pubblicazione. Quest'ultimo, infatti, permane anche quando le parti del processo ed i soggetti che hanno concorso a realizzare gli atti delle indagini preliminari non sono più tenuti al segreto.

Occorre preliminarmente precisare la nozione di «atto» e quella di «pubblicazione». In ordine alla prima sembra da condividere l'orientamento secondo il quale l'art. 114 cod. proc. pen. si riferisce ad una no-

zione ampia idonea a ricomprendere sia i comportamenti che i documenti attestanti l'esecuzione di tali attività (in questo senso UBERTIS, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di AMODIO, DOMINIONI, Milano, 1989, 26; sulla distinzione tra atto e contenuto v. *infra*).

La considerazione della *ratio* sottesa alla norma in commento è necessaria per comprendere l'esatto significato della espressione « pubblicazione ». L'elaborazione dottrinale formatasi sull'abrogato art. 164 cod. proc. pen. (corrispondente al vigente art. 114 cod. proc. pen.) è giunta alla conclusione di ritenere tutelato dal divieto di pubblicazione la riservatezza degli atti processuali nei confronti dell'intera collettività (c.d. segretezza esterna o extraprocessuale) al fine di sottrarre il giudice ad interferenze esterne e consentirgli di formare liberamente e correttamente il proprio convincimento (v. sul punto MANTOVANI, *Appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 228 ss.; PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, 145 ss.; PETRONE, *Segreti (Contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, 1969, 950; sul divieto di pubblicazione come garanzia di corretta formazione del convincimento del giudice v., per una impostazione critica, GIOSTRA, *op. cit.*, 331 ss.).

Integra il concetto di pubblicazione, pertanto, la rivelazione di notizie con modalità tali da metterne al corrente un numero indefinibile di persone, senza che si possa attribuire rilevanza « al fatto che la notizia sia stata già diffusa da altri giornali o che essa sia stata desunta da altre fonti quali le indiscrezioni dei difensori, dei magistrati, dei funzionari, dei testi o di altri » (Cass., 14 ottobre 1980, in *Cass. pen.*, 1982, 743; sulla irrilevanza della già avvenuta pubblicazione su altri giornali v. Cass., 27 giugno 1984, in *Cass. pen.*, 1985, 2024; in dottrina v. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 337, l'autore, peraltro, osserva che la diversità tra rivelazione e pubblicazione attiene non soltanto alle modalità dei relativi comportamenti ma anche agli illeciti che derivano dalla violazione dei rispettivi obblighi: l'obbligato al segreto, svelandolo, consuma il delitto previsto dall'art. 326 cod. pen., il soggetto che divulga *coram populo* un atto non pubblicabile, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. pen. commette la contravvenzione contemplata nell'art. 684 cod. pen., salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari comminate dall'art. 115 cod. proc. pen. quando il fatto è commesso dai soggetti ivi indicati).

Tornando, ora, alla inesistenza di una identificazione tra obbligo del segreto e divieto di pubblicazione occorre osservare che l'art. 114 cod. proc. pen., dopo aver stabilito al comma 1 che gli atti coperti da segreto non possono essere pubblicati neanche per riassunto (salva la deroga ex art. 329 cod. proc. pen., comma 2 secondo il quale il P.M. può consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini) conserva il divieto di pubblicazione per gli atti non più coperti da segreto (atti cioè conoscibili o conosciuti da parte della persona sottoposta ad indagine). Una volta che gli atti delle indagini preliminari non sono più coperti da segreto (o gli atti *ab initio* non segreti) non diventano automaticamente pubblicabili, operando nei loro confronti altri divieti. In particolare nella ipotesi in cui non si giunga alla fase dibattimentale (o perché la conclusione delle indagini preliminari è stata nel senso di non instaurare il processo, o perché la vicenda processuale è stata definita nell'udienza preliminare con sentenza di non luogo

a procedere, sentenza che applica una pena su richiesta, sentenza di merito nell'udienza preliminare) la pubblicazione è vietata finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, cod. proc. pen.), salvo quanto disposto dall'art. 114, commi 5 e 6.

Quando si procede al dibattimento, gli atti compiuti in precedenza sono soggetti al divieto di pubblicazione il quale viene meno in momenti diversi a seconda che si tratti di atti del fascicolo del dibattimento o atti del fascicolo del P.M. Nel primo caso il divieto di pubblicazione diventa inopero dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, nel secondo dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (art. 114, comma 3, cod. proc. pen.) (per un approfondimento dei problemi connessi al divieto contenuto nella disposizione appena richiamata v. UBERTIS, *op. cit.*, 30 ss.; GIOSTRA, *op. cit.*, 344 ss.; LUPO, *op. cit.*, 45; CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, cit., 137; GROSSO, *op. cit.*, 87).

Gli atti del dibattimento sono, invece, pubblicabili immediatamente senza alcuna limitazione in conseguenza della pubblicità dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 471.1 cod. proc. pen.

Per quanto concerne, poi, il dibattimento celebrato a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 1 e 2, cod. proc. pen. il legislatore ha previsto da un lato gli «atti del dibattimento» per i quali il divieto di pubblicazione è automatico, dall'altro gli atti compiuti anteriormente alla fase dibattimentale (utilizzati per le contestazioni) per i quali il divieto è affidato alla decisione del giudice sentite le parti (art. 114, comma 4, cod. proc. pen.).

È interessante, a questo punto, riflettere sulla norma di chiusura contenuta nell'art. 114, comma 7, cod. proc. pen., secondo la quale «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto», salvo quanto disposto dall'art. 329, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. che riconosce al P.M. il potere di disporre, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini «il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni» (parte della dottrina ha evidenziato la palese incongruenza tra l'art. 114, comma 7, cod. proc. pen. e l'art. 329, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. v. RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione ex art. 114 cod. proc. pen. tra l'atto e il suo contenuto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1067).

Il legislatore ha ritenuto inopportuno mantenere il silenzio stampa sino alla celebrazione del dibattimento (in questi termini Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in *Gazzetta Ufficiale*, del 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord., n. 2, p. 49) muovendo dalla considerazione secondo la quale il giudice del dibattimento, se può essere influenzato dalla pubblicazione degli atti può mantenere la possibilità di formare il proprio convincimento senza condizionamenti nonostante la pubblicazione di notizie riguardanti il contenuto degli stessi e prive di riscontri dibattimentali.

Questa previsione — che costituisce una novità rispetto al codice abrogato — realizza un rilevante «spostamento nella direzione del soddisfacimento delle esigenze di informazione dell'opinione pubblica e di controllo» (GROSSO, *op. cit.*, 83, l'autore, tuttavia, auspica che si instaurino prassi corrette tra gli operatori della giustizia e quelli della informazione al fine di evitare la diffusione di notizie frammentarie ed inesatte gravemente lesive della reputazione dei soggetti indagati).

Ma cosa si intende per contenuto dell'atto?

Una parte della dottrina ha osservato che il legislatore ha vietato « la pubblicazione tra virgolette del testo dell'atto ma non la pubblicazione e la diffusione delle informazioni che se ne possono ricavare » (NAPPI, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 29). Pubblicare il contenuto dell'atto significa, pertanto, « darne conto, divulgare informazioni sullo stesso senza riprodurlo integralmente o parzialmente » (GIOSTRA, *op. cit.*, 350).

Alcuni autori, tuttavia, ritengono che l'espressione « contenuto » non è in grado di realizzare lo scopo perseguito dal legislatore in quanto l'espressione medesima nel suo preciso significato letterale ricomprende l'atto nella sua interezza con conseguente esclusione di un valore limitativo rispetto all'espressione « atto » (DUBOLINO, BAGLIONE, BARTOLINI, *Il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 244).

Risulta innegabile, invero, che i confini tra « atto » e « contenuto » dello stesso sono evanescenti e risulta giustificata, pertanto, la preoccupazione che gli organi di informazione tenderanno a rendere pressoché inutile il divieto di pubblicazione dell'atto (in questo senso RIVELLO, *op. cit.*, 1070 ss.). È stato opportunamente osservato al riguardo che « la soluzione legislativa rischia di avere scarso successo nella prassi. Anzi potrebbe favorire, da un lato, un giornalismo giudiziario che, attraverso l'uso sapiente di tecniche narrative e di espedienti espositivi adeguati, si eserciterà in una elusione legalizzata del divieto di pubblicare atti del procedimento penale; dall'altro, e correlativamente, non meno perniciose oscillazioni giurisprudenziali sull'individuazione del criterio discrezionale che consente di distinguere la legittima pubblicazione del contenuto dell'atto dall'illegittima pubblicazione dell'atto medesimo » (GIOSTRA, *op. cit.*, 351).

MARIA GABRIELLA LODATO